

## **Bando Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile nelle Isole Minori**

### **Art. 1** ***(Finalità e disponibilità finanziarie)***

1. Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del cofinanziamento pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti inerenti l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la mobilità sostenibile nelle isole minori italiane.
2. I progetti verranno cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fino ad una **quota massima dell'80%** del costo di investimento ammissibile, **non inclusivo dell'IVA**. La restante quota resterà a carico del Comune beneficiario, il quale potrà concorrere in associazione con altri soggetti pubblici o privati quali cofinanziatori, purché la sua quota di partecipazione al progetto non risulti inferiore al **2%** dell'importo complessivo degli interventi.
3. Per le finalità di cui al presente bando sono stati impegnati **€ 3.488.636,26**, di cui **€ 2.216.912,80** per il settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico e **€ 1.271.723,46** per il settore della mobilità sostenibile.

### **Art. 2** ***(Requisiti soggettivi)***

1. Potranno presentare domanda di cofinanziamento i Comuni delle isole minori sedi di **aree marine protette già istituite o in corso di istituzione**, nonché i Comuni delle Isole Minori interessate da Parchi con perimetrazioni a mare così come individuati dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

### **Art. 3** ***(Tipologia degli interventi da realizzare)***

1. Per gli interventi relativi all'utilizzo di tecnologie da **fonte rinnovabile** e al **risparmio energetico**, possono essere ammessi al cofinanziamento le seguenti tipologie di progetto:
  - a) utilizzo di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti;
  - b) interventi di bioedilizia da effettuarsi sulle strutture pubbliche, che comportino un risparmio energetico negli edifici;
  - c) impiego di tecnologie rinnovabili per la generazione di energia elettrica e termica: fotovoltaico, eolico (anche off-shore), biomasse e geotermica;
  - d) impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile, solare termodinamico) per la generazione di energia e per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore, anche in cogenerazione;

- e) dissalazione con tecnologie che impieghino fonti rinnovabili e tecnologie innovative.
2. Per gli interventi relativi alla **mobilità sostenibile**, possono essere ammessi al cofinanziamento le seguenti tipologie di progetto:
- a) Introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale (a titolo esemplificativo veicoli elettrici, ibridi ed alimentati a GPL o metano quali autobus, autoveicoli e motoveicoli) e di colonnine di ricarica di mezzi elettrici, anche alimentate da fonti rinnovabili);
  - b) immissione in consumo di biocarburanti;
  - c) progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo (a titolo esemplificativo servizi a chiamata, taxi collettivo, car sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende pubbliche, anche di località diverse dal Comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a minimo impatto ambientale);
  - d) acquisto di strumentazione per la realizzazione di centri servizi per la manutenzione di veicoli a trazione alternativa.

#### **Art. 4** **(Presentazione delle domande)**

1. I Comuni che intendono aderire all'iniziativa, dovranno spedire la domanda di cofinanziamento redatta in conformità al modulo scaricabile (Allegato A) dal sito internet [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), tramite plico **raccomandato A.R.**, a partire dal **quarantesimo giorno** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al presente bando ed **180 giorni** dalla medesima data.
2. Nel caso in cui uno dei Comuni di cui all'articolo 2 intenda presentare diverse istanze relative a più isole su cui ha competenza, dovrà presentare più domande, una per ciascuna isola.
3. Le domande dovranno essere validamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, pena la non ammissione a istruttoria.
4. I Comuni delle Isole Minori interessate da Parchi nazionali o regionali dovranno presentare domanda congiuntamente con gli Enti Gestori dei parchi ovvero dovranno dimostrare la formale condivisione o l'assenso al progetto da parte degli stessi.
5. La documentazione richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo seguente:  
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Divisione IX – EN  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA
- Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:  
*“Bando Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile nelle Isole Minori”.*
6. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data del timbro di spedizione posto dall'ufficio postale.

7. In nessun caso il Ministero dell'Ambiente risponde del mancato o ritardato recapito delle domande di cofinanziamento.
8. Alla domanda di cofinanziamento dovrà essere allegata, pena la non ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:
- a) una relazione descrittiva degli interventi, che evidenzii l'approccio progettuale seguito, la fattibilità degli interventi, i criteri innovativi e qualitativi, la rispondenza degli interventi alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio, le azioni di raccordo con altri soggetti (quali i Comuni o le Regioni insistenti sul territorio, il settore turistico, il settore commerciale);
  - b) progetto preliminare dei singoli interventi con relativo studio di fattibilità, firmato da un tecnico abilitato, anche in formato elettronico.
    - b1) per il settore delle fonti rinnovabili il progetto deve contenere: una relazione tecnica, i dati di progetto, elaborati grafici relativi all'ubicazione e al posizionamento dell'impianto, documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del progetto e dei suoi componenti, schemi elettrici e, qualora sia previsto, modalità di connessione alla rete elettrica.
    - b2) per il settore della mobilità sostenibile il progetto deve contenere: una relazione tecnica, i dati di progetto, elaborati grafici relativi all'area interessata dal progetto, documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del progetto e dei suoi componenti; nel caso si intenda utilizzare biocarburanti, deve essere specificata la tipologia adottata;
  - c) preventivo di spesa relativo all'investimento da sostenere comprendente tutti i costi ammissibili di cui all'articolo 6, secondo il modulo scaricabile (Allegato B);
  - d) delibera di Giunta e/o di Consiglio Comunale inerente l'assunzione dell'impegno di spesa della quota a carico del soggetto richiedente e, per le quote a carico degli eventuali altri soggetti cofinanziatori, distinte dichiarazioni di impegni di spesa a firma di ciascun soggetto.
9. Il Ministero si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. In tal caso il Comune è tenuto ad inviare la documentazione richiesta nel termine di **30 giorni** dalla data della richiesta di integrazione da parte del Ministero. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro tale termine, il Comune sarà considerato rinunciatario. A tal fine farà fede la data del timbro di spedizione posto dall'ufficio postale.
10. Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente al Ministero al su citato indirizzo.

## **Art. 5** **(Criteri di selezione)**

1. Nella definizione delle modalità di attribuzione dei finanziamenti saranno considerati criteri preferenziali:
- L'assenza nell'isola dove si intende realizzare gli interventi, di collegamento elettrico fisico con la rete elettrica nazionale o con la rete elettrica delle Isole

Maggiori (Sicilia e Sardegna); l'alimentazione di siti isolati non raggiungibili dalla rete elettrica;

- la riproducibilità del progetto su altre isole;
- la presenza di rilevanti aspetti di innovazione tecnologica;
- l'elevata efficienza energetica con minimo impatto ambientale;
- la coerenza con altre iniziative già avviate o pianificate dal proponente finalizzate a concretizzare una forte spinta verso la eco-sostenibilità;
- la creazione di servizi con caratteristica di stabilità nel tempo e capacità di generazione di nuova occupazione;
- l'applicazione della modalità di finanziamento tramite terzi, il cofinanziamento da parte di soggetti pubblici e privati cofinanziatori e di ESCO;
- la capacità di raccordo e sinergia tra diversi Comuni dello stesso territorio insulare;
- l'entità della quota di finanziamento messo a disposizione da soggetti terzi in sinergia con le risorse messe a disposizione dal soggetto proponente;
- la congruità delle spese preventivate per la realizzazione del progetto;
- l'introduzione di meccanismi di gestione della domanda (DSM Demand Side Management);
- l'adozione di interventi sinergici nel quadro generale delle iniziative proposte nonché l'attivazione di un coordinamento con ulteriori iniziative di carattere energetico-ambientale.
- la analitica definizione delle modalità di coinvolgimento di altri soggetti (settore turistico, commerciale, ente distributore dell'energia elettrica, ESCO, ecc.) nel ruolo di partecipanti agli aspetti di finanziamento, realizzazione e gestione degli impianti e dei servizi, e nel ruolo di utenti.

4. Per interventi nel settore delle **fonti rinnovabili e del risparmio energetico**, costituiscono criteri preferenziali:

- L'individuazione di un progetto integrato che punti alla autosufficienza energetica;
- l'adozione di soluzioni tecnologiche che consentano prospettive di estensione degli interventi programmati ad ampliamenti successivi;
- l'individuazione di soluzioni tecnologiche innovative tendenti a superare le barriere esistenti (architettoniche, legislative, sovrintendenze, ecc..) alla realizzazione degli interventi;
- la previsione di un piano che preveda il migliore inserimento nel paesaggio architettonico/naturalistico delle tecnologie;
- il recupero di eventuali impianti a fonti rinnovabili non funzionanti;
- la definizione di accordi con i gestori della produzione e distribuzione dell'energia elettrica sull'isola ed i gestori delle Strutture destinate alla mobilità locale;
- la realizzazione degli interventi presso edifici pubblici o ad uso pubblico e presso gli insediamenti turistici e commerciali;
- la realizzazione di interventi che associno il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;
- la realizzazione di interventi che si associno ad iniziative di revisione del sistema energetico dell'isola nel suo complesso.

5. Per quanto riguarda il settore della **mobilità sostenibile** costituiscono criteri preferenziali:

- La definizione di una rigorosa politica di riduzione del traffico privato;

- l'analisi della mobilità locale e dello stato del trasporto pubblico locale, finalizzate al miglioramento della mobilità isolana in relazione alle condizioni locali (stagionalità, sistema stradale, impianto viario, conformazione orografica, pendenze, ecc.);
- la realizzazione di interventi correlati alle specifiche esigenze territoriali che prevedano anche l'integrazione con le misure già eventualmente attive nel contesto isolano;
- la coerenza con piani urbani del traffico e i piani urbani della mobilità, qualora esistenti;
- l'organizzazione delle attività di gestione del trasporto su base annuale;
- la predisposizione di accordi con Comuni sul continente per la condivisione dei mezzi fuori stagione;
- l'organizzazione della rete gestionale di supporto all'uso dei veicoli innovativi;
- l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici;
- la definizione di un sistema integrato ed ecosostenibile della mobilità isolana;
- la realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare gli aspetti innovativi delle misure proposte.

## **Art. 6** ***(Costi Ammissibili)***

1. Le spese ammissibili, che costituiscono il costo d'investimento, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
  - studi di fattibilità (nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'intervento);
  - direzione dei lavori;
  - progettazione dell'intervento;
  - fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'intervento;
  - installazione e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile e delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici;
  - eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
  - sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni;
  - extracosto del biocarburante rispetto al carburante tradizionale.
  - sistema di monitoraggio.
2. Vengono considerate ammissibili le sole spese documentate, purché relative a interventi non ancora in fase di realizzazione alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

## **Art. 7** ***(Esame delle domande)***

1. L'esame dei Programmi di intervento verrà affidato ad una Commissione Tecnica, appositamente nominata dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto dei criteri preferenziali indicati nel precedente art. 5, individuerà i progetti finanziabili per ciascun

settore d'intervento e le risorse da assegnare ad ognuno, fino ad esaurimento dei fondi.

2. A seguito della valutazione degli interventi da parte della Commissione Tecnica, verrà stilata una **graduatoria**.
3. Il Ministero sulla base della graduatoria di cui sopra, emanerà il decreto di ammissione al cofinanziamento, dandone comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.
4. Per i progetti finanziabili, il cofinanziamento del Ministero non potrà superare l'**80% dell'investimento ammissibile, non inclusivo dell'IVA**.
5. I costi massimi ammissibili saranno valutati dalla Commissione Tecnica caso per caso sulla base delle proposte di intervento pervenute dai singoli soggetti richiedenti e saranno rimodulabili, qualora necessario, a insindacabile giudizio della Commissione stessa.
6. Qualora i progetti presentati e ammessi a cofinanziamento non dovessero assorbire l'intero importo impegnato per l'attuazione degli scopi previsti dal presente bando, il Ministero si riserva la facoltà di riaprire i termini con apposito provvedimento.

#### **Art. 8**

##### ***(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)***

1. I Comuni ammessi al cofinanziamento, pena la decadenza al diritto al cofinanziamento stesso, dovranno elaborare e inviare al Ministero, tramite raccomandata A.R., entro **120 giorni** dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di cofinanziamento:
  - a) progetti esecutivi e cantierabili degli interventi;
  - b) programmazione temporale degli interventi;
  - c) autorizzazioni paesistiche, nulla osta etc. necessari alla realizzazione dell'intervento.
2. Il Ministero si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. In tal caso il Comune è tenuto ad inviare la documentazione richiesta nel termine di **30 giorni** dalla data di richiesta da parte del Ministero.
3. Il Ministero provvede al cofinanziamento degli interventi da realizzare attraverso la sottoscrizione di distinti **Accordi di Programma** con i Comuni ammessi al cofinanziamento pubblico. Il Ministero provvede a comunicare ai singoli Comuni l'avvenuta acquisizione dei visti di legge dei relativi Accordi.
4. I Comuni ammessi al cofinanziamento devono obbligatoriamente:
  - dare **avvio ai lavori** degli interventi previsti **entro 180 giorni** dalla data di comunicazione dell'avvenuta acquisizione dei visti di legge dell'Accordo di Programma, e comunicare l'avvenuto inizio dei lavori a mezzo raccomandata A.R. al Ministero;

- **entro 180 giorni** dalla data di inizio dei lavori, inviare al Ministero un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori e rendicontazione di spesa;
  - **entro 1 anno** dalla data di inizio dei lavori, inviare al Ministero un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori e rendicontazione di spesa;
  - **concludere gli interventi** previsti **entro 2 anni** dalla data di inizio lavori ed inviare un verbale di ultimazione lavori, una relazione finale a conclusione dei lavori e una rendicontazione complessiva del progetto, così come dettagliato nel successivo comma 5.
5. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al Ministero la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento:
- consuntivo analitico delle spese sostenute;
  - certificazione delle spese comprensivo di fatture, mandati di pagamento e determine di liquidazione. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in questo ultimo caso, il costo dei singoli componenti del progetto;
  - copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori;
  - certificato di regolare esecuzione delle opere;
  - dichiarazione che le opere stesse sono state eseguite in conformità a quanto dichiarato nella richiesta di cofinanziamento (a meno di variante approvata ai sensi dell'articolo 12), sottoscritta dal soggetto richiedente e dall'esecutore delle opere;
  - documentazione fotografica del progetto realizzato.
6. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione ed al regolare esercizio degli impianti e dei servizi promossi, secondo le vigenti norme giuridiche e tecniche.
7. Entro il 30 ottobre di ciascun anno dei tre anni successivi alla data di collaudo dell'impianto, il beneficiario dovrà inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti redatta da un tecnico iscritto ad albo professionale. I dati tecnici, economici e energetici di esercizio, documentati e riportati nella relazione, dovranno permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda.
8. Il mancato rispetto dei tempi di cui al comma 4 comporta la decadenza del cofinanziamento.

## **Art. 9** ***(Raccolta dati e analisi delle prestazioni)***

1. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati e analisi delle prestazioni, il soggetto richiedente, dovrà prevedere obbligatoriamente un sistema di monitoraggio al fine di valutare in termini di efficienza ed efficacia la validità dell'intervento realizzato.

**Art. 10**  
***(Erogazione del cofinanziamento)***

1. Una prima quota pari al 20 % dell'importo di cofinanziamento concesso, verrà trasferita ai soggetti beneficiari, successivamente alla stipula degli Accordi di Programma.
2. Una seconda quota pari al 30 % dell'importo di cofinanziamento concesso, sarà erogata a seguito della valutazione ed accettazione da parte del Ministero della comunicazione di inizio lavori.
3. L'ultima quota pari al 50% sarà erogata a seguito dell'approvazione da parte della Commissione della relazione finale che i Comuni saranno tenuti a presentare come previsto nell'art 8, comma 4.

**Art. 11**  
***(Verifiche e controlli)***

1. Il Ministero accerta il conseguimento dei risultati previsti, la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento delle opere e quanto possa risultare necessario per procedere all'erogazione del cofinanziamento. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento.

**Art. 12**  
***(Varianti, proroghe ed utilizzo economie)***

1. L'eventuale richiesta di proroga o di variante da apportare al progetto presentato, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al Ministero mediante plico raccomandato A.R..
2. La suddetta variante o la richiesta di proroga verrà esaminata dalla Commissione tecnica per la relativa approvazione. Il Ministero comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
3. In nessun caso la variante può comportare l'aumento dell'importo del cofinanziamento.
4. I soggetti ammessi al cofinanziamento comunicano al Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti per i quali è stato disposto il finanziamento. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli già realizzati. A tal fine il proponente presenta al Ministero, per l'approvazione, una dettagliata descrizione del progetto che intende realizzare con le economie rinvenute.



**Art. 13**  
***(Decadenza e revoca del cofinanziamento)***

1. Il mancato avvio dei lavori o il mancato completamento delle opere entro il termine di 2 anni dalla data di inizio lavori di cui all'articolo 8, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di proroga, comportano la decadenza dal diritto al cofinanziamento.
2. Il Ministero inoltre procede alla revoca del cofinanziamento maggiorata degli interessi legali per mancato rispetto degli adempimenti di legge o forte difformità tra progetto presentato e opera realizzata.
3. L'entità degli scostamenti e/o della difformità tra progetto e opera realizzata, sarà valutata a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica del Ministero.